

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 1 di 21

Articolo 1 - Stazione appaltante	2
Articolo 2 - Valore della fornitura	2
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	2
Articolo 4 - Oggetto	3
Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione	3
Articolo 6 - Opzioni, modifiche e varianti al contratto	5
Articolo 7 - Prove di funzionalità e verifica di conformità	6
Articolo 8 - Penali	7
Articolo 9 - Garanzia e manutenzione	8
Articolo 10 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	9
Articolo 11 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	10
Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	11
Articolo 13 - DUVRI	11
Articolo - 14 - Garanzia definitiva	11
Articolo 15 - Corrispettivi	12
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	12
Articolo 17 - Anticipo del corrispettivo contrattuale	13
Articolo 18 - Fatturazione e pagamenti	13
Articolo 19 - Trasparenza	15
Articolo 20 - Riservatezza	15
Articolo 21 - Risoluzione	16
Articolo 22 - Recesso	17
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	18
Articolo 24 - Subappalto e sub-contratti	18
Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	18
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	19
Articolo 27 - Responsabile della Fornitura	19

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 2 di 21

Articolo 28 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione	19
Articolo 29 - Foro competente	19
Articolo 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).	20
Articolo 31- Codice di comportamento	20
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali	20

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 3 di 21

Articolo 1 - Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po 5, 40139 Bologna (di seguito Arpae o Agenzia).

Articolo 2 - Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in Euro 800.000,00, di cui Euro 9.322,00 per oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, Iva esclusa.

Valore complessivo dell'appalto, comprensivo di opzioni Euro 1.040.000,00.


Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata in via graduata:
 - a. dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate, in particolare nel capitolato tecnico e relativi allegati, nell'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Arpae, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

L'oggetto dell'appalto è descritto nel Capitolato tecnico e relativi allegati. In particolare, sono compresi nell'appalto le seguenti forniture e servizi:

- Fornitura e posa di **n.48 nuove cappe** a servizio dei laboratori, inclusi i mobiletti sottocappa (aspirati e non), e dei relativi raccordi tra cappa e canale di estrazione aria esistente;
- Fornitura e posa di **n.30 sonde** di lettura pressione differenziale da installare sulle canalizzazioni di estrazione, in numero corrispondente agli estrattori a servizio delle cappe;
- Fornitura e posa di **n.31 estrattori** di cui **n.30** a servizio delle cappe, dimensionati in funzione dei parametri di potenza idonea anche per le cappe da trasferire e quelle di futura implementazione e **n.1** a servizio di una coppia di armadi aspirati di nuova acquisizione;


	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 4 di 21

- Fornitura e posa di **n.22 tappi terminali** di chiusura condotti di estrazione non utilizzati;
- Fornitura e posa di **n.10 inverter** la cui individuazione è riportata nei capitolati tecnici;
- Fornitura e posa di **n.4 banchi da lavoro** (arredi tecnici) a servizio dei laboratori dell'Area Microbiologia/Ecotossicologia al piano primo;
- Fornitura e posa di **n.2 armadi aspirati** per solventi;
- Fornitura e posa di **n.8 valvole** di regolazione estrazione aria per cappe chimiche nei laboratori delle Aree: AA1, I, Y, Z;
- Fornitura e realizzazione di tutti i collegamenti impiantistici (idraulici, meccanici ed elettrici) necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura;
- Fornitura e implementazione di ogni altro elemento o intervento necessario al corretto e completo funzionamento delle attrezzature oggetto di appalto;
- Attività di taratura e messa a regime dei sistemi di mandata ed estrazione aria a servizio di ogni laboratorio (ventilatori, sonde di pressione, inverter, UTA, etc);
- Collaudo completo delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura;
- Attività di verifica generale ed engineering del sistema di supervisione generale (BMS)
- Piano di Informazione e Addestramento del personale Arpae, da effettuarsi entro 15 giorni dal termine dei collaudi;
- Manutenzione ordinaria preventiva delle cappe, da eseguirsi entro il primo anno successivo alla data di collaudo delle apparecchiature;
- Smaltimento di tutti i residui e rifiuti che si generano dalla fornitura


La fornitura deve essere realizzata presso il Laboratorio Integrato di Ravenna, sito in via Enrico Berlinguer a Ravenna, e come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico allegato sub B) e nel progetto di appalto.

Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione

1. Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei necessari lavori e/o servizi di installazione, è fissato come di seguito descritto.
2. Entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione, deve essere completato un primo step di consegna che include:
 - **n.21 nuove cappe** individuate nel sub-allegato n.5 al capitolato tecnico, complete di mobili sottocappa e degli accessori elencati nel capitolato tecnico; Tale numero di cappe potrà essere incrementato in sede di contratto, in relazione all'offerta del fornitore in sede di gara;
 - **n.30 sonde** di lettura pressione differenziale da installare sulle canalizzazioni di estrazione, in numero corrispondente agli estrattori a servizio delle cappe;
 - **n.31 estrattori** di cui **n.30** a servizio delle cappe e **n.1** a servizio di una coppia di armadi aspirati di nuova acquisizione;
 - **n.22 tappi terminali** di chiusura condotti di estrazione non utilizzati;
 - **n.10 inverter** la cui individuazione è riportata nel capitolato tecnico;
 - **n.8 valvole** di regolazione estrazione aria per cappe chimiche.
3. La data di avvio dell'esecuzione verrà formalizzata con verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione, per Arpae, e dal Responsabile della Fornitura, per il Fornitore.
4. Entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi dal completamento del primo step di fornitura, deve poi essere implementato ogni altro elemento o intervento necessario al corretto e completo funzionamento delle attrezzature consegnate e devono essere realizzati i necessari lavori e servizi di installazione propedeutici per poter effettuare, entro

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 5 di 21

- la medesima scadenza, le relative prove di funzionalità (collaudo) che riguardano le 21 cappe consegnate (o il maggior numero di cappe che il Fornitore si è impegnato a consegnare nel primo step, con la proprio offerta in sede di gara).
5. Entro centoventi giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione, deve essere consegnata la restante parte della fornitura, che include:
 - **n.27 restanti nuove cappe** individuate nel sub-allegato n.1 al capitolato tecnico, complete di mobili sottocappa e degli accessori elencati nel capitolato tecnico; tale numero sarà rivisto in funzione del maggior numero di cappe offerto per il primo step di consegna;
 - **n.4 banchi da lavoro** (arredi tecnici) a servizio dei laboratori;
 - **n.2 armadi aspirati** per solventi
 6. Entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi dal completamento del secondo step di fornitura, deve poi essere implementato ogni altro elemento o intervento necessario al corretto e completo funzionamento delle attrezzature consegnate e devono essere realizzati i necessari lavori e servizi di installazione propedeutici per poter effettuare, entro la medesima scadenza, le relative prove di funzionalità (collaudo) che riguardano le attrezzature consegnate nel secondo step.
 7. Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
 8. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
 9. Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore. Più specificatamente, resta a carico del fornitore il trasporto di tutto il materiale sino al punto di installazione; il fornitore dovrà accertarsi dell'ubicazione dei locali (al piano o in copertura) nei quali dovrà essere consegnata la merce.
 10. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
 11. Qualora circostanze speciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata disponibilità dell'area di cantiere dei lavori di realizzazione della nuova sede di Ravenna su cui insiste la presente fornitura, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Arpae si riserva di sospendere le stesse, indicandone le ragioni, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del d. lgs. 50/2016. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore qualora la sospensione non superi i sei mesi complessivi. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
 12. Lo smaltimento di tutti i residui e rifiuti che si generano dalla fornitura delle attrezzature e dei materiali oggetto dell'appalto, nonché dalla realizzazione di tutti i collegamenti impiantistici (idraulici, meccanici ed elettrici) necessari al loro completo e corretto funzionamento, o dalle attività di taratura e messa a regime dei sistemi di mandata ed estrazione aria a servizio di ogni laboratorio (ventilatori, sonde di pressione, inverter, UTA, etc) o dal collaudo completo delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura, è da considerare a completo carico del fornitore. A titolo di esempio (elenco non esaustivo), rientrano nelle fattispecie di residui e rifiuti di cui sopra, le seguenti tipologie direttamente

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 6 di 21


derivanti dalla fornitura delle attrezzature e dei materiali e delle attività necessarie al collaudo completo: rifiuti di imballaggi, carta, plastica, cartone, residui di materiale elettrico e idraulico, ecc.). Le modalità e i tempi dello smaltimento avverranno secondo le disposizioni del DEC.

Articolo 6 - Opzioni, modifiche e varianti al contratto

1. Arpae si riserva la facoltà di ordinare ulteriori attrezzature della stessa tipologia di quelle oggetto del contratto, sia durante la sua esecuzione, sia entro un anno dalla sua conclusione, fino ad un valore massimo di 200.000,00 euro, ai prezzi indicati dal Fornitore in sede di offerta economica.
2. Potranno essere ordinati altresì forniture e servizi ulteriori a quelli oggetto di gara, per modifiche non sostanziali ex art. 106 co. 1 lett. e), nel limite di valore di 40.000,00 euro. Tale limite potrà essere incrementato in misura corrispondente ai risparmi sulla base d'asta conseguiti in fase di gara.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, potranno essere altresì apportate modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del d.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge.
4. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
5. In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.


Articolo 7 - Prove di funzionalità e verifica di conformità

1. Arpae accerterà: il numero e la tipologia dei prodotti e dei materiali impiegati, la conformità dei prodotti forniti ed installati, l'esecuzione e gli esiti delle prove di funzionalità. I collaudi e le verifiche di funzionalità e di conformità avranno come riferimento le specifiche tecniche e i "target" indicati nel Capitolato Tecnico (Paragrafi 4 e successivi) e nei relativi allegati.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalità della fornitura è a completo carico del fornitore, sotto la supervisione del Direttore dell'esecuzione; le verifiche sono da effettuarsi nel rispetto dei tempi indicati nell'Art.5 sia per quanto riguarda il completamento del primo step di fornitura, per le 21 cappe incluse in tale consegna (o per il maggior numero di cappe che il Fornitore si è impegnato a consegnare nel primo step, con la proprio offerta in sede di gara), sia per il

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 7 di 21

completamento della restante parte di fornitura per i rimanenti cappe, armadi aspirati e banchi da lavoro.

3. Durante le suddette prove di funzionalità il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà avere a disposizione tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature e i sistemi oggetto della Fornitura. Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e, per Arpae, dal Direttore dell'esecuzione. Una copia del verbale sarà rilasciata al Fornitore.
4. Arpae si riserva di rifiutare le forniture, anche se già in parte o completamente messe in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: a) dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche o normative b) la fornitura risulti incompleta od irregolare anche per un solo elemento c) la competenza della ditta non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti .
5. Qualora venisse riscontrata, in tutto o in parte, la non corrispondenza dei prodotti forniti ad Arpae dalla ditta aggiudicataria, quest'ultima sarà tenuta alla sostituzione della stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi, senza che ciò comporti alcun onere per Arpae e ferma l'applicazione delle penali di cui all'art.8.
6. Arpae, sulla base delle prove e dagli accertamenti effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Saranno rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità e per esse si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
7. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque la ditta aggiudicataria per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta aggiudicataria viene invitata da Arpae ad assistere, a mezzo dei loro rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni difetto.
8. In caso di esito positivo delle suddette prove, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di attestazione di regolare esecuzione, per ciascuno step".
9. Ferma l'applicazione delle penali di cui all'art.8, qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, in assenza dei quali non può essere emessa l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura, Arpae richiederà formalmente per iscritto il completamento dell'esecuzione. In tal caso, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla data di completamento della fornitura, previa verifica in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e redazione di verbale integrativo; la data del relativo verbale integrativo verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".
Fermo il disposto di cui all'art. 8 - Penali, in caso di ritardo nell'esecuzione di tali opere, Arpae provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.
10. Dalla data del verbale di attestazione della regolare esecuzione del secondo step di fornitura, decorre sia la garanzia di cui al successivo articolo "Garanzia e manutenzione", sia il periodo di 12 mesi in cui il Fornitore è tenuto al servizio di manutenzione ordinaria.
11. Al termine del servizio di manutenzione ordinaria, forma oggetto della verifica di conformità, di cui all'art. 102 del D.Lgs.50/16, l'accertamento che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.


	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 8 di 21

12. Si dovrà verificare che le forniture e i servizi eseguiti siano conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.
13. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
14. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte con oneri a carico del Fornitore, il quale a propria cura e spese mette a disposizione di Arpae i mezzi necessari ad eseguirle.
15. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
16. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.
17. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento, entro 30 giorni, del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
18. La verifica di conformità non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Articolo 8 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. Il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto complessivo della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per l'inottemperanza ai seguenti obblighi:
 - mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art.5, previste per la consegna completa della prima fornitura delle apparecchiature; consegne parziali o incomplete saranno considerate al pari della mancata consegna;
 - mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art.5, previste per la consegna completa della seconda fornitura delle apparecchiature; consegne parziali o incomplete saranno considerate al pari della mancata consegna;
 - mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art.5, previste per il collaudo della prima fornitura delle apparecchiature; collaudi parziali o incompleti saranno considerati al pari del mancato collaudo;
 - mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art.5, previste per il collaudo della seconda fornitura delle apparecchiature; collaudi parziali o incompleti saranno considerati al pari del mancato collaudo;
 - mancato rispetto delle tempistiche indicate nel verbale di collaudo inerenti a qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento in assenza dei quali non può essere emessa l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.


Il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto complessivo della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per l'inottemperanza ai seguenti obblighi:

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 9 di 21

- mancato rispetto delle tempistiche e delle condizioni contrattuali relativamente alla realizzazione del Piano di Informazione e Addestramento del personale Arpae;
 - mancato rispetto delle tempistiche e delle condizioni contrattuali relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, previsti in garanzia;
 - mancato rispetto delle tempistiche e delle condizioni contrattuali relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria preventiva; per la valutazione delle tempistiche il riferimento è costituito dal documento redatto dal DEC, in accordo con il fornitore, di cui all'art.9;
 - mancato rispetto dei termini per l'inizio o per la conclusione delle altre attività contrattuali non espressamente previste nei precedenti punti (ad esempio: smaltimento rifiuti).
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 4. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
 5. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 - Garanzia e manutenzione


1. La garanzia della fornitura deve essere di 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di attestazione della regolare esecuzione del secondo step di fornitura.
2. Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:
 - garantire interventi tempestivi, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, finalizzati al ripristino del corretto funzionamento della fornitura in caso di malfunzionamenti/anomalie;
 - entro il termine sopra indicato, sostituire gli accessori o le parti dell'apparecchiatura in dotazione, con altri nuovi, qualora il guasto sia determinato da difetti del prodotto fornito e non si possa risolvere con semplici interventi manutentivi.
3. Nei 12 mesi (dodici) successivi alla data di attestazione di regolare esecuzione del collaudo, il fornitore dovrà garantire anche le attività di manutenzione preventiva ordinaria, con la relativa periodicità, indicate nel capitolato tecnico. La tempistica di pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva ordinaria dovrà essere formalizzata in apposito documento da redigere a cura del DEC, in accordo con il fornitore. Gli interventi di manutenzione programmata ordinaria devono essere eseguiti nelle date concordate, con un margine di tolleranza di 15 giorni.

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 10 di 21

4. Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Articolo 10 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpae saranno utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpae debbono essere eseguite senza interferire nel normale svolgimento delle attività dell'Agenzia e sul pubblico transito; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa. Il Fornitore prende altresì atto che al momento della stesura del presente capitolato non è noto se il cantiere, relativo alla costruzione dell'intero edificio, sarà ancora in essere quando avverrà l'installazione della fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei soggetti che operano in cantiere, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto; il Fornitore dovrà inoltre presentare un Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere approvato dal CSE e si dovrà procedere all'aggiornamento del DUVRI allo stato di fatto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 11 di 21


8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 11 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di Arpae.
3. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel capitolato speciale e negli allegati anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
4. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel capitolato Tecnico .

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 12 di 21

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.


- Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
- Ai sensi dell'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Arpae opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 13 - DUVRI

- L'Amministrazione ha redatto per la presente procedura il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/08), valutando essere presenti rischi da interferenze .
- Gli oneri aggiuntivi per la sicurezza per rischi da interferenze sono stati stimati in Euro 9.322,70.

Articolo - 14 - Garanzia definitiva

- A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore deve prestare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/16 in favore di Arpae di importo pari al 10% del valore del contratto, o in percentuale aumentata ai sensi della medesima disposizione di legge..
- Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
- In caso di garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, le stesse sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.31 del 19.01.2018.
- La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.
- La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
- In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 13 di 21


7. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
9. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.
10. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
11. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 15 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 14 di 21

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.


5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m. .

Articolo 17 - Anticipazione del corrispettivo contrattuale

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del d.lgs.50/2016, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura.
2. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.


Articolo 18 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi, in due tranches relative ai due step di consegna, è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpa della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. Ai sensi dell'art. 111 D.Lgs n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione, per ciascuno step.
3. La fatturazione delle attività opzionali verrà effettuata invece al termine dell'esecuzione delle attività ordinate. In questo caso Arpa si riserva la facoltà di accertare la regolarità delle prestazioni effettuate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità", e il pagamento sarà effettuato nei successivi trenta giorni.
4. Ogni fattura dovrà riportare il dettaglio delle forniture effettuate.
5. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5% , come previsto dall'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che verrà liquidata al termine del contratto,

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 15 di 21

dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6. Al termine del contratto ed all'approvazione della verifica di conformità, il Committente provvederà al saldo degli eventuali residui positivi ed a richiedere nota di credito per eventuali penali o residui negativi.
7. Le fatture dovranno:
 - essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare:
 - numero e data fattura
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - codice identificativo di gara (CIG 840930385C)
 - CUP J69G20000360007
 - qualsiasi altra informazione necessaria.
8. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.
9. Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
10. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
11. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
12. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
13. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
14. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
15. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione che Arpae invierà via PEC.
17. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 16 di 21


condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 19 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 17 di 21

all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.


7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:
 - qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del DEC relative alla sostituzione dell'attrezzatura non conforme contenute nei verbali relativi alle prove di funzionalità entro il termine di trenta giorni;
 - qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del DEC relative al completamento della fornitura secondo le prescrizioni contenute nei verbali relativi alle prove di funzionalità entro il termine di trenta giorni;
 - qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 8;
 - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
 - mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
 - mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità;
 - in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto


	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 18 di 21

o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 19 di 21

Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto e sub-contratti


1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.
5. Il fornitore comunica ad Arpae, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
6. Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 20 di 21

- Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
- Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile della Fornitura

- Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 28 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

- Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3 approvata con deliberazione ANAC n.1007 del 11/10/2017, è designato quale Responsabile del procedimento il dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae.
- In sede di sottoscrizione del contratto Arpae provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione.

Articolo 29 - Foro competente


- La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
- Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di

	Capitolato speciale per la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio	Allegato 5
		pag. 21 di 21

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Articolo 31- Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.
2. In particolare il contratto caricato sul sistema SATER equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.